

Gli orizzonti lontani, come i cammini sconfinati, scioglievano pericolose *unioni* di interessi, prodotte da una localizzazione e da un regime di concorrenza interna; unioni d'interessi che avrebbero potuto premere nell'equilibrio giuridico della costituzione sociale la quale *doveva difendersi* da *somme* di famiglie e *somme* di particolari società, proprio mentre il bisogno, sempre e dovunque sentito, dei piccoli gruppi organizzati, di *navi*, di *famiglie*, di *società*, e non di singoli isolati individui, segnava indelebilmente, nella costituzione di Venezia, quelle linee maestre di equilibrata giustizia, basata sulla uguaglianza di tutti i singoli elementi *ovunque operanti* pel benessere generale.

Chi dà la spinta quotidiana nell'impero marino di Venezia è il nucleo *operante da solo*, più audace, più agile, sia esso di natura familiare o prevalentemente familiare o di altra natura associativa: un rispetto solenne accompagna il genio veneziano nel consacrare legislativamente il predominio della primissima unità dello Stato, il primo cardine unitario e naturale della repubblica: la grande famiglia veneta.

Ma questo sviluppatissimo decentramento assottiglia i nuclei più vasti per far risaltare i gruppi minori, che subiscono, a loro volta, la necessità di maggiormente saldarsi *per serbare* il grado giuridico della « *libertas veneta* »: tutta, del resto, una progressiva non unione, ma propriamente *relazione* di gruppi minori dà vita alla costruzione corporativa marinara veneziana, che è veramente genesi dello Stato (1).

È noto come il fenomeno navale in Italia (nave e accentramento inter-navale) sorga da un ordinamento corporativo la cui giurisdizione supera, spesso come a Pisa, i più lontani mari per estendersi sui cittadini residenti in colonia; ordinamento che accentra, spessissimo, le più delicate e fondamentali funzioni del Comune animato da una forza economica, produttrice di una alta prosperità (2).

---

(1) Bisogna distinguere nettamente — nel problema generale, assai dibattuto nella dottrina, se il Comune sia precedente alle corporazioni o le corporazioni siano la genesi del Comune —, la questione *sociologica* da quella *giuridica*.

Sociologicamente, è il processo di *accentramento*, fondamentale nella storia giuridica comunale italiana, a dare fondamento e ragione alla tesi che la corporazione è la genesi del Comune, *allargamento di corporazioni e comprensione di più corporazioni*. L'intervento legislativo del Comune nel regolare le corporazioni si manifesta quando un interesse più generale e comune prevale sulle singole forme collaborative; allora il Comune *sanziona legislativamente* (e non « crea ») un fatto sociologico già preesistente.

Ogni entità statale possedente scopi di tutela e difesa sociologicamente dipende dalle necessità dei singoli e quindi sussegue, anche nel tempo, alle necessità stesse.

(2) I pisani residenti in colonia dipendono dall'*Ordo Maris* se esercitano il traffico marittimo. Nel 1212 i consoli del mare di Pisa firmano un patto di pace con i genovesi.